

<p>Norma di commercializzazione generale Reg. (UE) n. 543/2011 del 07/06/11 Allegato I parte A</p>	<p>Caratteristiche minime: prodotti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — interi; sani; esclusi i prodotti affetti da marciume o con alterazioni che li rendano inadatti al consumo; — puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; — praticamente privi di parassiti; — praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; — privi di umidità esterna anormale e di odore e/o sapore estranei. <p>Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il trasporto e le operazioni connesse, — l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti <p>Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, — lievi alterazioni dovute al loro sviluppo e alla loro deperibilità
<p>Caratteristiche minime di maturazione</p>	
<p>I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo.</p> <p>Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.</p>	
<p>TOLLERANZE DI QUALITA' PER I PRODOTTI DI CIASCUNA PARTITA</p>	
<p>In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.</p>	
<p>DA INDICARE IN ETICHETTA</p>	
<p>Nome e indirizzo imballatore e/o speditore o suo codice.</p> <p>Questa indicazione può essere sostituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine, — solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codicerepresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. 	<p>Nome completo del paese di origine . Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.</p>